

GRUPPO ARCHEOLOGICO



ARCHEO 2000

GRUPPO ARCHEOLOGICO ARCHEO 2000 O.D.V.

Villa Savorgnan - Fraz. Lestans

Comune di Sequals

Piazza I Maggio

33090 – Sequals (PN)

C.F. 90005240933

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Approvato con delibera dell'Assemblea dei Soci del 15 Luglio 2019

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente *denominazione*: "GRUPPO ARCHEOLOGICO ARCHEO 2000 ODV, da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di *Sequals, Fraz. Lestans, Piazza I° Maggio 1* e con *durata illimitata*.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati* (riportare integralmente una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettera da a) a z) del D.Lgs. 117/17):

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale lettera (i) dell'Art. 5 D.Lgs.117/2017 e interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

A tal scopo, L'Associazione si propone lo scopo di accertare, recuperare, proteggere, studiare e valorizzare il patrimonio archeologico, monumentale, storico, artistico, culturale ed ambientale, con particolare interesse al territorio pedemontano compreso tra i fiumi Meduna e Tagliamento.

A tal fine essa si propone di:

- collaborare nell'ambito del protocollo di intesa fra il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali ed il Centro Nazionale per il Volontariato, con la Soprintendenza ai Beni Archeologici, Architettonici, Artistici e Storici del Friuli – Venezia Giulia;
- partecipare con gli Enti locali e la Soprintendenza alla gestione, sviluppo e valorizzazione della "Raccolta Archeologica" di Villa Savorgnan in Lestans.
- raccogliere e depositare presso la stessa "Raccolta Archeologica" i reperti di interesse storico, archeologico e culturale, rinvenuti nelle prospezioni archeologiche e ricerche effettuate nel territorio;
- promuovere campagne di scavo, autorizzate e coordinate dalle Autorità preposte;
- collaborare con altre associazioni aventi finalità simili, per un coordinamento efficace che produca risultati di più ampio respiro;
- svolgere attività didattiche e di divulgazione delle conoscenze della storia e del patrimonio archeologico presente nel territorio, mediante specifiche pubblicazioni, organizzazione di corsi, conferenze, laboratori sperimentali e visite guidate, aperti alle scuole ed al pubblico adulto;
- svolgere attività che non siano in contrasto o in opposizione alle disposizioni legislative che regolano la materia.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di

interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- Il Segretario.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- eleggere a scrutinio segreto al primo insediamento, il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario fra i propri membri.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di 6 componenti, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e possono essere rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Alle riunioni dell'Organo di Amministrazione possono partecipare anche membri dell'Assemblea, ma senza diritto di voto.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo dell'Organo di Amministrazione stesso.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente, eletto dall'Organo di Amministrazione sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.10

Il Segretario

1. Il segretario, nominato dall'Organo di Amministrazione, ottempera al compito di coordinare le attività associative ed inoltre:
 - a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
 - b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
 - c) cura la tenuta e conservazione degli atti della Consulta;
 - d) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
 - e) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi, nonché alla conservazione della documentazione contabile relativa alle entrate ed alle spese e dell'inventario dei beni dell'Associazione;
 - f) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di Amministrazione e/o dal Presidente;

ART.11

(l'Organo di Controllo)

Ai verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ART.12

(Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART 13

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 16
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 17
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri curati dal Segretario dell'Organo di Amministrazione:

- libro degli *associati*, curato dall'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 18
(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore e finalità, con preferenza alle ODV del Comune di residenza, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

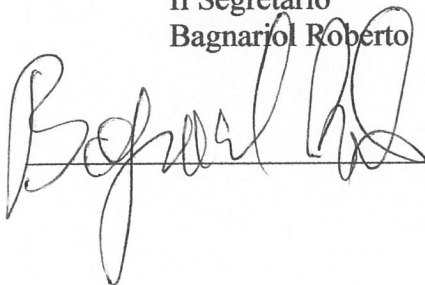
ART. 22
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

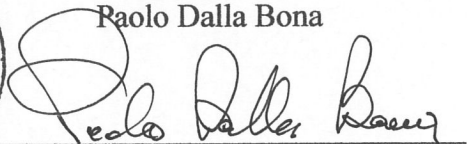
Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 15 Luglio 2019

Lestans 15 Luglio 2019

Il Segretario
Bagnariol Roberto



Il Presidente
Paolo Dalla Bona





GRUPPO ARCHEOLOGICO

“Archeo 2000”

Piazza I° Maggio 1

33090 LESTANS DI SEQUALS (PN)

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N. 2/2019

Il giorno 15 del mese di Luglio del 2019, alle ore 18.30, in prima convocazione, è stata convocata l'Assemblea dei Soci del Gruppo Archeologico Archeo 2000, presso la sede della SOMSI di Lestans, in Vicolo della Latteria 2, essendo andata deserta la prima convocazione delle ore 18.30, l'Assemblea è stata convocata in seconda convocazione alle ore 20.30 per discutere e deliberare sul seguente O.D.G.:

- 1) Modifiche e approvazione del Nuovo Statuto Sociale del Gruppo Archeologico Archeo 2000.
- 2) Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs del 2 Luglio 2017 nr. 117.

La riunione assume le modalità e la maggioranza dell'Assemblea Ordinaria in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 101 comma 2 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Assume la Presidenza dell'Assemblea a termini statutari il sig. Paolo Dalla Bona, presidente pro tempore, il quale, in tale veste, fa constatare che sono presenti i Soci: Paolo Dalla Bona, Roberto Bagnariol, Giovanni Purisiol, Marta Polli, Carlos Cardenas, Giacomo Bortuzzo, Silvia Romio, Michela Floreani, Giancarlo Agnolin, Matteo Bortuzzo, Dino Candon, Caterina Costa, Renato Miniutti, Ivano Piagno.

I soci assenti Federico Mirolo e Franco Del Bianco delegano a rappresentarli da parte di Paolo Dalla Bona, il socio Giovanni Bozzer delega Giacomo Bortuzzo.

Quindi, sul totale di 25 soci risultano essere presenti n. 14 e con deleghe conservate agli atti n. 3.

Constatata la validità dell'Assemblea e che i presenti non hanno da muovere eccezioni in merito alle procedure, il Presidente dichiara aperta la discussione e l'approvazione dei punti all'Ordine del Giorno.

Si procede alla trattazione del 1° punto all'Ordine del Giorno:

Il Presidente procede ad illustrare quanto disposto dal D.Lgs del 3 Luglio 2017 n. 117 riguardante il Terzo Settore. Con varie argomentazioni di carattere giuridico, economico e fiscale, manifesta la convenienza da parte del Gruppo Archeologico Archeo 2000 ad aderire al Terzo Settore.

Conseguentemente, comunica all'Assemblea che per aderire al Terzo Settore necessita modificare la stesura dello statuto adeguandolo alle suddette normative.

Procede, quindi ad illustrare agli articoli del nuovo statuto (redatto sulla base di quello ricevuto dal Centro Servizi del Volontariato C.S.V. di Pordenone mantenendo) adeguandolo alle finalità e particolarità della nostra associazione.

Terminata la lettura degli articoli, invita i presenti a fare eventuali osservazioni e proposte dopo esauriente discussione, l'Assemblea, all'unanimità dei voti per alzata di mano

DELIBERA

1) Di approvare il nuovo Statuto Sociale individuato nei 22 Articoli nel documento allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Si procede alla trattazione del 2° punto all' O.D.G.:

Il Presidente illustra i successivi adempimenti per poter procedere all'iscrizione all' Albo Nazionale del Terzo Settore non appena ciò sarà possibile e come primo atto la registrazione dello statuto approvato all'Agenzia delle Entrate. Dopo le spiegazioni da parte del Presidente e brevi interventi dei Soci l'Assemblea, all'unanimità di voti per alzata di mano

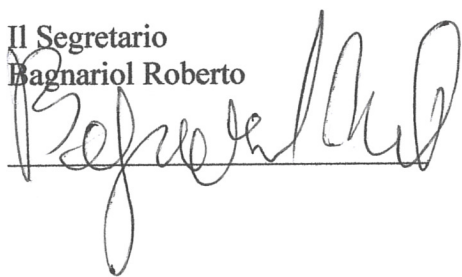
DELIBERA

2) di delegare il Presidente a registrare lo Statuto all'Agenzia delle Entrate e di procedere all'iscrizione del Gruppo Archeologico Archeo 2000 O.D.V. al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore secondo gli adempimenti richiesti nei tempi e non appena tale Registro Nazionale sarà operativo.

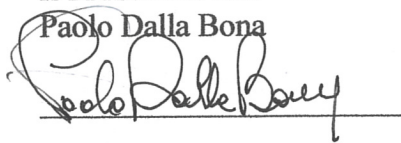
Alle ore 22.00 terminati i lavori all'ordine del giorno, la seduta è stata dichiarata chiusa.

Lestans, 15 Luglio 2019

Il Segretario
Bagnariol Roberto



Il PRESIDENTE
Paolo Dalla Bona



17 LUG. 2019

atto registrato a Pordenone il _____
al n° 2329 Mod. III con liquidati € _____
di cui per imposta IPOT. € _____
con allegati: 1

